



PROTOCOLLO DI INTESA

Rete dei Responsabili della qualità, della legalità e del buon lavoro nell'affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture nella provincia di Lecce

per il rafforzamento della prevenzione antimafia, del contrasto del dumping contrattuale, della correttezza degli affidamenti pubblici, della tutela del lavoro, della sicurezza e della tracciabilità nella filiera dei contratti pubblici

PREMESSO CHE

- il settore dei contratti pubblici è particolarmente esposto a rischi di infiltrazione criminale, irregolarità nella filiera, dumping contrattuale, compressione delle tutele del lavoro, alterazione della concorrenza e vulnerabilità nella fase esecutiva, con possibili ricadute sulla regolarità dell'azione amministrativa e sul corretto impiego delle risorse pubbliche;
- la prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa, il contrasto alla corruzione, la tracciabilità dei flussi finanziari, la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, la regolarità contributiva e la corretta applicazione dei contratti collettivi costituiscono interessi pubblici primari;
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il Codice dei contratti pubblici, attribuisce rilievo centrale alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici, alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, al Fascicolo virtuale dell'operatore economico e agli strumenti digitali di gestione, controllo e interoperabilità del sistema dei contratti pubblici; il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 ha introdotto disposizioni integrative e correttive al



medesimo Codice;

- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 disciplina la documentazione antimafia, la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, i protocolli di legalità, la prevenzione collaborativa e i rapporti con le Prefetture;
- l'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190 valorizza il ricorso a protocolli di legalità e patti di integrità, mentre i commi da 52 a 57 del medesimo articolo disciplinano gli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, comunemente denominati "white list", istituiti presso le Prefetture; il D.P.C.M. 18 aprile 2013 disciplina le modalità di istituzione e aggiornamento di tali elenchi, e il D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193 disciplina il funzionamento della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia;
- la legge 13 agosto 2010, n. 136 impone obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari lungo l'intera filiera dei contratti pubblici; il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni e i canali di segnalazione; il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e il decreto ministeriale 25 giugno 2021, n. 143 disciplinano, rispettivamente, la tutela della salute e sicurezza sul lavoro e la congruità dell'incidenza della manodopera nei lavori edili;
- la legge 30 dicembre 2025, n. 199 ha previsto, ai fini del coordinamento dei prezzi regionali di cui all'art. 41, comma 13, del d.lgs. n. 36/2023, l'adozione di un prezzo nazionale di supporto e l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'Osservatorio per il monitoraggio dei prezzi delle opere pubbliche;
- il Partenariato Economico e Sociale è composto dai sindacati e le associazioni datoriali comparativamente più rappresentative nei settori dell'industria, dell'artigianato, del commercio, della cooperazione e dell'agricoltura e opera nella provincia di Lecce, con finalità di rappresentanza, tutela, formazione, informazione e supporto alle imprese, e concorre alla diffusione delle buone prassi di legalità, correttezza contrattuale, sicurezza e responsabilità organizzativa nella filiera degli appalti;
- in data 4 dicembre 2025, presso la Prefettura di Lecce, il Partenariato Economico e Sociale territoriale ha presentato il Vademecum sul buon lavoro, con l'intento di contrastare il dumping contrattuale, valorizzando la legalità, l'equità nel lavoro e la rappresentanza;
- l'esperienza dei protocolli territoriali e il confronto con il sistema produttivo locale evidenziano l'utilità di disciplinare in modo chiaro i profili relativi ad affidamento, corretta applicazione contrattuale, clausola sociale, cambio appalto, subappalto, sicurezza, monitoraggio della filiera e rapporti con la Prefettura, anche al fine di favorire una più efficace collaborazione tra istituzioni, stazioni appaltanti, sindacati e associazioni rappresentative, quali componenti il Partenariato Economico e Sociale territoriale.



CONSIDERATO CHE

1. le Parti intendono rafforzare, in via pattizia e senza alterare il riparto legale delle competenze, la cooperazione tra Prefettura, stazioni appaltanti, sindacati, associazioni di categoria, imprese e altri soggetti istituzionali competenti; in tale quadro, il Partenariato Economico e Sociale territoriale partecipa quale soggetto di rappresentanza del sistema produttivo territoriale e di interlocuzione con le imprese associate, con funzioni di supporto organizzativo, diffusione del Protocollo, informazione, formazione e raccolta di criticità applicative, senza esercitare poteri autoritativi o funzioni di controllo pubblicistico;
2. è necessario preservare l'integrità del settore dei contratti pubblici attraverso un sistema coordinato di prevenzione, monitoraggio e controllo, coerente con il riparto legale delle competenze tra Prefettura, stazioni appaltanti, ANAC, organi ispettivi e operatori economici;
3. le misure del presente Protocollo devono essere applicate nei limiti di compatibilità con il decreto legislativo n. 36/2023, con il decreto legislativo n. 159/2011, con la legge n. 190/2012, con la legge n. 136/2010, con il decreto legislativo n. 81/2008, con il decreto ministeriale n. 143/2021, con il decreto legislativo n. 24/2023 e con la restante normativa vigente;
4. è utile promuovere, accanto ai controlli antimafia e anticorruzione, misure operative in materia di corretta individuazione del contratto collettivo applicabile e di verifica dell'eventuale equivalenza di un diverso contratto dichiarato dall'operatore economico. Tali adempimenti restano in capo alle stazioni appaltanti, conformemente all'art. 11 del Codice dei contratti pubblici.

VISTI

- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici", e successive modifiche e integrazioni, ivi comprese le disposizioni integrative e correttive di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, con particolare riferimento, per quanto di interesse del presente Protocollo, alle disposizioni in materia di principi, digitalizzazione, contratti collettivi, costi della manodopera, procedure sotto soglia, clausole sociali, revisione prezzi, cause di esclusione, verifica dell'anomalia, subappalto, BDNCP (Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici), FVOE (Fascicolo Virtuale degli Operatori Economici) e disposizioni transitorie e di coordinamento;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, limitatamente ai profili ancora applicabili in forza delle disposizioni transitorie e di coordinamento di cui agli artt. 225 e 226 del decreto legislativo n. 36/2023;
- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con particolare riferimento agli artt. 83-bis, 84, 85, 90, 91, 92, 94-bis, 95, 96 e 99;



- il D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193, recante la disciplina delle modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190, con particolare riferimento all'art. 1, comma 17 e ai commi da 52 a 57 (legge anticorruzione);
- il D.P.C.M. 18 aprile 2013, recante le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (legge sulla white list);
- la legge 13 agosto 2010, n. 136, con particolare riferimento all'art. 3 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e il relativo Allegato XVII, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- il decreto ministeriale 25 giugno 2021, n. 143, in materia di congruità dell'incidenza della manodopera nei lavori edili;
- il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni;
- i principali riferimenti normativi del Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella Pubblica Amministrazione (MEPA) come elencati di seguito, distinti in normativa primaria e secondaria.

Normativa primaria

- Decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 – "Correttivo al codice dei contratti pubblici"
- Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – "Nuovo codice dei contratti pubblici"
- Legge 29 luglio 2021 n. 108 di conversione del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 (Decreto semplificazioni)
- Legge 27 dicembre 2019 n. 160 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022
- Legge 27 dicembre 2017, n. 205 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 - 2020
- Legge 11 dicembre 2016, n. 232 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 - 2019
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – "Codice dei contratti pubblici"
- Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)



- Decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (convertito in Legge 23 giugno 2014, n. 89) - Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale
- Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26-2-2014 n. 2014/24/UE sugli appalti pubblici che abroga la direttiva 2004/18/CE
- Legge 24 dicembre 2012, n. 228 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilità)
- Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 (convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135) - Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario
- Decreto Legge 7 maggio 2012 n. 52 - (convertito in Legge 6 luglio 2012 n. 94) Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica
- Legge 23 dicembre 2009 n. 191 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2010
- Legge 24 dicembre 2007 n. 244 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge Finanziaria 2008
- Legge 27 dicembre 2006 n. 296 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge Finanziaria 2007
- Legge 24 dicembre 2003, n. 350 - Legge Finanziaria 2004
- Legge 23 dicembre 2000 n. 388 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2001)

Normativa secondaria

- Decreto Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 24 febbraio 2000 - Conferimento a Consip S.p.A. dell'incarico di stipulare Convenzioni e contratti quadro per l'acquisto di beni e servizi per conto delle amministrazioni dello Stato
- Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 12 febbraio 2009 di attuazione dell'articolo 2, comma 574 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di tipologie di beni e servizi oggetto di acquisti tramite Consip S.p.A., che individua le gare su delega e gli Accordi quadro per i quali le amministrazioni statali sono tenute a ricorrere a Consip
- Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012, recante "attuazione dell'art. 1, comma 453, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 in tema di meccanismi di remunerazione sugli acquisti", che disciplina l'applicazione di meccanismi di remunerazione degli acquisti da imporre a carico dell'aggiudicatario delle Convenzioni, degli Accordi quadro e delle gare su delega bandite da Consip
- Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 maggio 2013, che individua le categorie di beni e servizi per i quali le pubbliche amministrazioni statali sono tenute a procedere alle relative acquisizioni attraverso strumenti di acquisto informatici, ai sensi dell'art. 1, comma 158, della Legge 24 dicembre



[Handwritten signature]

2012, n. 228

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 novembre 2014, che individua i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del d.l. 24 aprile 2014, n. 66
 - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2014, che istituisce il Tavolo Tecnico dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'art. 9, comma 2, terzo periodo, del d.l. 24 aprile 2014, n. 66
 - Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 dicembre 2015, che prevede l'estensione degli obblighi di acquisto tramite strumenti centralizzati di cui all'articolo 1 comma 7 del d.l. 95/2012 alla categoria merceologica dei buoni pasto (servizio sostitutivo mensa)
 - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 2015 - Individuazione delle categorie merceologiche e delle relative soglie di ricorso obbligatorio a Consip e ai soggetti aggregatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66
 - Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21 giugno 2016, definizione delle caratteristiche essenziali delle prestazioni principali costituenti oggetto delle Convenzioni stipulate da Consip
 - Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 28 novembre 2017, definizione delle caratteristiche essenziali delle prestazioni principali costituenti oggetto delle Convenzioni stipulate da Consip
- la classificazione ATECO 2025, ai fini del coordinamento orientativo delle attività economiche richiamate nella tabella di cui all'art. 5 del presente Protocollo, ove utilizzata come criterio descrittivo e non sostitutivo della qualificazione giuridica delle prestazioni;
 - la legge 30 dicembre 2025, n. 199, limitatamente ai profili concernenti il prezzario nazionale di supporto ai prezzari regionali e l'Osservatorio per il monitoraggio dei prezzari delle opere pubbliche.

Le Parti convengono quanto segue:

Art. 1 - Natura, oggetto e finalità

1. Il presente Protocollo ha natura pattizia e integrativa. Esso non sostituisce la disciplina di legge, ma definisce impegni ulteriori, criteri di collaborazione e strumenti organizzativi diretti a rafforzare, nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i presidi di legalità, trasparenza, tutela del lavoro, sicurezza, regolarità contributiva, tracciabilità finanziaria e prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale.
2. Il Protocollo costituisce metodo condiviso tra Pubbliche Amministrazioni e soggetti privati e strumento avente la finalità di promuovere la cultura della prevenzione, della trasparenza e della legalità, nonché l'osservanza della disciplina in materia di contrasto ai sodalizi criminali, sicurezza nei cantieri e sulla tutela del lavoro in tutte le sue forme, sia nel settore pubblico che

privato, nell'ambito degli affidamenti pubblici.

3. Il Protocollo si applica alle procedure di affidamento e alla fase di esecuzione dei contratti posti in essere dai soggetti aderenti, nei limiti di compatibilità con la normativa vigente, con la natura dell'affidamento e con le competenze dei singoli soggetti pubblici e privati coinvolti.
4. Restano ferme le competenze attribuite dalla legge alla Prefettura, alle stazioni appaltanti, ad ANAC, agli Ispettorati, agli enti previdenziali e assicurativi, alle aziende sanitarie e alle altre autorità competenti.

Art. 2 - Soggetti aderenti, governance e Tavolo permanente

1. È istituito un Tavolo permanente di monitoraggio e coordinamento, composto dai rappresentanti delle Parti firmatarie e degli eventuali aderenti, con funzioni di confronto, aggiornamento, proposta, analisi delle criticità applicative e aggiornamento della tabella di cui all'art. 5.
2. Il Tavolo si riunisce almeno con cadenza annuale e, in ogni caso, ogniqualvolta una delle Parti ne faccia motivata richiesta in relazione ad ambiti di procedure di particolare rilievo, criticità esecutive, sicurezza, subappalti, cambio appalto, applicazione contrattuale o fenomeni sospetti di interferenza esterna.
3. Il Tavolo non esercita funzioni amministrative, autorizzative o sostitutive di quelle attribuite dalla legge alle amministrazioni competenti. Le sue determinazioni hanno natura ricognitiva, organizzativa e propositiva, salvo recepimento da parte dei soggetti competenti negli atti di rispettiva pertinenza.
4. Alle riunioni del Tavolo possono essere invitati, in relazione agli argomenti trattati, rappresentanti degli enti bilaterali, degli organismi paritetici, delle Casse edili, degli enti previdenziali, dell'Ispettorato del lavoro, delle aziende sanitarie e di altri soggetti istituzionali competenti.

Art. 3 - Principi di affidamento, trasparenza e criteri di aggiudicazione

1. Le procedure di affidamento sono svolte in conformità al decreto legislativo n. 36/2023 e, solo ove ancora applicabile in base alla disciplina transitoria, al previgente quadro normativo richiamato dalla legge.
2. Le stazioni appaltanti operano nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza, non discriminazione, proporzionalità, concorrenza, risultato e fiducia.
3. Le stazioni appaltanti curano la predisposizione degli atti di gara, la scelta della procedura e del criterio di aggiudicazione, l'utilizzo degli strumenti digitali previsti dal Codice, l'individuazione del CCNL da indicare nei documenti di gara, la verifica dell'eventuale equivalenza dichiarata dall'operatore economico, l'inserimento delle clausole sociali nei casi di legge, la disciplina del subappalto, la verifica della regolarità contributiva e, ove previsto, della congruità della manodopera, nonché l'adozione dei provvedimenti contrattuali e amministrativi di competenza.
4. Le procedure di gara si devono svolgere in modo tale da assicurare la concorrenza tra gli operatori economici e, in ogni caso, sarà cura del Tavolo Permanente proporre l'inserimento

nei capitolati di gara, salva verifica di compatibilità, di specifiche clausole dirette a contrastare fenomeni di dumping salariale e contrattuale, sì che gli attori coinvolti operino nel rispetto della legalità, della tutela contrattuale e della normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

5. Nelle procedure di gara, le stazioni appaltanti si impegnano a verificare, in conformità alla normativa vigente, che nei bandi, nei capitolati e negli atti contrattuali siano applicati i contratti collettivi nazionali e territoriali specifici per l'attività oggetto dell'appalto sottoscritti dalle associazioni comparativamente più rappresentative, promuovendo condizioni di lavoro stabili e l'impegno dei lavoratori nella realizzazione delle opere, conformemente a quanto previsto dall'art.11, c.4, d.lgs. 36/2023 e, più in generale, le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa anche per i soggetti con disabilità o svantaggiati secondo i riferimenti di cui all'art 61 c. 2 d.lgs. 36/2023 e All.II.3 del medesimo Codice.
6. Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è utilizzato nei casi previsti dalla legge o quando sia il criterio più idoneo rispetto alla natura del contratto, con particolare attenzione ai contratti ad alta intensità di manodopera o a significativa componente qualitativa. In tali casi, la stazione appaltante, ove compatibile con l'oggetto dell'affidamento e salve le necessarie valutazioni del caso concreto, si impegna a privilegiare elementi tecnico – qualitativi adeguati alla natura e all'oggetto del contratto, attribuendo un punteggio sostanziale prevalente rispetto a quello del prezzo al fine di qualificare maggiormente la fase esecutiva del lavoro e servizio e di garantire la prevalenza della qualità della proposta progettuale, in coerenza con la scelta del criterio adottato.
7. Nel caso di procedure di appalto sottosoglia, fatti salvi i principi di cui sopra, le stazioni appaltanti si impegnano a valutare il ricorso alle procedure di scelta compatibilmente con quanto disciplinato dall'art.50, c.1, e ss. d.lgs. 36/2023.
8. Per gli appalti di lavoro pari o superiore a 1 milione di euro di cui alla lettera d) dell'art.50 c.1 del d.lgs. 36/2023, le stazioni appaltanti si impegnano a privilegiare le procedure di scelta del contraente di cui agli art.70 e ss. del d.lgs. 36/2023 in luogo della procedura negoziata senza bando.
9. Nei bandi, disciplinari, avvisi, capitolati e contratti sono richiamati i principi del presente Protocollo, compatibili con l'oggetto dell'affidamento, cui le parti aderenti dichiarano di ispirarsi.

Art. 4 - Documenti di gara, digitalizzazione e determinazione dei costi

1. Le stazioni appaltanti assicurano l'utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate e degli strumenti previsti dal decreto legislativo n.36/2023 per la digitalizzazione del ciclo di vita del contratto.
2. I documenti di gara contengono, nei casi previsti dalla legge, le clausole di revisione prezzi e recano l'indicazione del costo della manodopera, dei costi della sicurezza e degli altri elementi necessari alla corretta determinazione della base d'asta e alla verifica di congruità delle offerte.
3. I costi della manodopera sono individuati e indicati separatamente nei documenti di gara secondo la disciplina vigente; resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, nel rispetto

dei trattamenti inderogabili e della verifica di attendibilità dell'offerta da parte delle stazioni appaltanti.

4. Nella formazione della base d'asta e nella verifica dell'offerta le stazioni appaltanti utilizzano i prezzi vigenti, le tabelle del costo del lavoro, i contratti collettivi pertinenti e i dati di mercato disponibili.
5. Per i lavori pubblici, resta fermo quanto previsto dall'art. 41, comma 13, del decreto legislativo n. 36/2023; ove applicabile, la stazione appaltante tiene conto anche delle indicazioni del prezzo nazionale di supporto ai prezzi regionali introdotto dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199, motivando gli eventuali scostamenti dai valori di riferimento utilizzati negli atti istruttori e nei prezzi adottati secondo la normativa vigente.

**Art. 5 - Tutela del lavoro, CCNL applicabile, equivalenza delle tutele e
tabella orientativa di riferimento**

1. Nelle procedure di gara, le stazioni appaltanti verificano che i documenti di gara indichino il contratto collettivo nazionale e territoriale applicabile al personale impiegato nell'esecuzione della prestazione principale, in conformità all'art. 11 del decreto legislativo n. 36/2023.
2. Ove opportuno, la stazione appaltante indica altresì il codice CNEL del contratto collettivo di riferimento, al fine di rendere più trasparente la procedura e di agevolare la successiva verifica di coerenza.
3. Ove l'operatore economico intenda applicare un diverso contratto collettivo ai lavoratori e alle lavoratrici è tenuto a dichiararlo in offerta o, in caso subappalto, nella richiesta di autorizzazione al subappalto e a dimostrare l'equivalenza delle tutele economiche e normative secondo la disciplina vigente. La relativa verifica compete alla stazione appaltante.
4. Per gli appalti di lavori riguardanti attività rientranti nell'Allegato X del decreto legislativo n. 81/2008, resta ferma la necessità di individuare correttamente il perimetro delle attività edili e dei contratti collettivi di settore effettivamente pertinenti.
5. La seguente tabella, inserita nel corpo del presente Protocollo, ha funzione orientativa e aggiornabile. Essa costituisce, per gli operatori economici aderenti, criterio di supporto per l'individuazione del CCNL di riferimento e del relativo codice CNEL nelle principali tipologie di appalto, ferma restando, in ogni singola procedura, la verifica puntuale della coerenza tra attività affidata, declaratoria contrattuale, codice CNEL e organizzazione concretamente impiegata. I riferimenti ATECO hanno valore indicativo e si intendono coordinati con la classificazione vigente.



IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Angelo CARETTO

Tabella per l'individuazione del CCNL di riferimento e del codice CNEL

Attività	CCNL di riferimento	Codice CNEL
<i>Ristorazione per le aziende sanitarie ed ospedaliere (ATECO 56.2)</i>	<i>CCNL pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo del 5 giugno 2024</i>	<i>H05Y</i>
<i>Mense aziendali (ATECO 56.2)</i>	<i>CCNL pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo del 5 giugno 2024</i>	<i>H05Y</i>
<i>Gestione, manutenzione e verifiche delle apparecchiature biomedicali ed elettromedicali (ATECO 33.1)</i>	<i>CCNL per i dipendenti dalle aziende metalmeccaniche e della installazione di impianti</i>	<i>C011 C018</i>
	<i>CCNL Area Meccanica</i>	<i>C030</i>
<i>Raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti speciali (ATECO 38.1)</i>	<i>CCNL dei Servizi Ambientali</i>	<i>K540</i>
<i>Servizi postali (ATECO 53.2)</i>	<i>CCNL per il personale non dirigente di Poste Italiane</i>	<i>K700</i>
	<i>CCNL per il personale dipendente da imprese private operanti nel settore della distribuzione, del recapito e dei servizi postali</i>	<i>K712</i>
<i>Facchinaggio (ATECO 52.24) e trasloco (ATECO 49.42)</i>	<i>CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione</i>	<i>I100</i>
<i>Ristorazione scolastica (ATECO 56.2)</i>	<i>CCNL pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo del 5 giugno 2024</i>	<i>H05Y</i>
	<i>CCNL Area Alimentazione Panificazione</i>	<i>- E015</i>
<i>Trasporto scolastico (ATECO 49.3)</i>	<i>CCNL Autoferrotranvieri e Internavigatori (Mobilità – TPL)</i>	<i>I022</i>
	<i>CCNL Noleggio bus</i>	<i>IC37</i>

<i>Servizi di telefonia su reti fisse e mobili (ATECO 61.1) e manutenzione apparati (ATECO 95.10.2)</i>	<i>CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione</i>	<i>K411</i>
<i>Servizi di pulizia (ATECO 81.21), sanificazione, disinfestazione/derattizzazione (ATECO 81.23.1)</i>	<i>CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi del 13 giugno 2025</i>	<i>K511</i>
<i>Manutenzione verde (ATECO 81.3)</i>	<i>CCNL Servizi di pulizia</i> <i>CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti</i>	<i>K521</i> <i>A011</i>
<i>Attività di lavori edili (di cui all'Allegato X del d.lgs. 81/2008, Codici ATECO 41,42 e 43, con esclusione di 43.21, 43.22 e 43.6)</i>	<i>CCNL Edilizia</i> <i>CCNL per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini</i> <i>CCNL dei materiali da costruzione</i>	<i>F012</i> <i>F015</i> <i>F018</i> <i>F020</i>
	<i>CCNL per i lavoratori della piccola e media industria del legno, del sughero, del mobile e dell'arredamento, e per le industrie boschive e forestali</i>	<i>F058</i>
	<i>CCNL Area Legno - Lapidari</i>	<i>F060</i>
<i>Gestione, conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici (ATECO 43.21 e 43.22)</i>	<i>CCNL per i dipendenti dalle aziende metalmeccaniche e della installazione di impianti</i>	<i>C011</i> <i>C018</i>
<i>Servizi di riparazione e manutenzione di macchine (ATECO 33.12)</i>	<i>CCNL per i dipendenti dalle aziende metalmeccaniche e della installazione di impianti</i>	<i>C011</i> <i>C018</i>
	<i>CCNL Area Meccanica</i>	<i>C030</i>
<i>Servizi di call center e back office (ATECO 82.2)</i>	<i>CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione</i>	<i>K411</i>

Servizi museali (ATECO 91.2)	CCNL per i/le dipendenti dei servizi della cultura, del turismo, dello sport e del tempo libero	T711
Servizi di stampa e servizi connessi alla stampa (ATECO 18.1)	CCNL Impresa Cineaudiovisiva CCNL per i generici dipendenti operanti sui set di ripresa Cineaudiovisiva	G113 G132 G016
	CCNL Grafici Editori PMI della comunicazione, dell'informatica, dei servizi innovativi e della microimpresa	G011 G029 G016
Attività manifatturiere ATECO: C 20 Fabbricazione di prodotti chimici C 22 Fabbricazione di prodotti in gomma e in materie plastiche C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi	CCNL Unionchimica Confapi per i lavoratori della piccola e media industria dei settori: chimica, concia e settori accorpati, plastica e gomma, abrasivi, ceramica e vetro	B018
Attività Manifatturiere ATECO: C 13 Fabbricazione di tessili C 14 Fabbricazione di articoli di abbigliamento C 15 Fabbricazione di pelli e cuoi e articoli in pelle e simili di altri materiali C 20 Fabbricazione di prodotti chimici C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi	CCNL Area Tessile Moda – Chimica Ceramica Artigianato CCNL Area Tessile Moda – Chimica Ceramica PMI	V751 V750

6. L'aggiornamento della tabella è rimesso al Tavolo permanente, che può modificarne contenuti, declaratorie e codici CNEL con verbale condiviso, previa verifica della coerenza con l'evoluzione normativa e contrattuale in considerazione delle tutele (retribuzione, malattia, permessi, welfare, etc.) garantite dai CCNL delle associazioni comparativamente più rappresentative.
7. Le stazioni appaltanti, soprattutto negli appalti ad alta intensità di manodopera, verificano, in conformità alla normativa vigente, la coerenza tra CCNL dichiarato, livelli di inquadramento, costo del lavoro esposto in offerta e concreta esecuzione della prestazione, con riguardo, tra l'altro, al rispetto degli obblighi contributivi, inclusi gli accantonamenti presso enti bilaterali previsti dal CCNL.

Art. 6 - Presìdi antimafia, white list e rapporti con la Prefettura

1. Le stazioni appaltanti e gli altri soggetti tenuti acquisiscono la documentazione antimafia nei casi e secondo le modalità previste dal decreto legislativo n. 159/2011, avvalendosi della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, secondo le regole vigenti e con riguardo ai soggetti individuati dalla normativa applicabile e dai protocolli di legalità.
2. Per i contratti per i quali la legge lo preveda, la stazione appaltante informa tempestivamente il Prefetto territorialmente competente della pubblicazione del bando e trasmette, nei limiti di legge e secondo le modalità organizzative concordate, i dati essenziali relativi agli affidamenti di maggiore rilievo, ai principali sub affidamenti e alle variazioni rilevanti della filiera esecutiva.
3. Per le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 53, della legge n. 190/2012, trovano applicazione le regole vigenti in materia di white list prefettizie. L'iscrizione nella white list, nei casi previsti dalla legge, tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria ai fini della stipulazione, approvazione o autorizzazione dei contratti e subcontratti relativi alle attività per cui essa è richiesta.
4. Le Parti convengono di utilizzare il Protocollo quale strumento pattizio di rafforzamento dei controlli di filiera nei limiti consentiti dall'art. 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011, potendo estendere convenzionalmente l'attenzione antimafia, nei limiti di pertinenza e proporzionalità, anche a subcontratti, sub affidamenti, noli, forniture e prestazioni della filiera ritenuti maggiormente sensibili. Tale estensione non altera il riparto legale delle competenze né sostituisce la documentazione antimafia prevista dalla legge.
5. In presenza di informazione antimafia interdittiva o degli altri presupposti di legge, la stazione appaltante adotta i provvedimenti di competenza; resta ferma la disciplina della prevenzione collaborativa di cui all'art. 94-bis del decreto legislativo n. 159/2011, la cui attivazione rientra nella sfera di attribuzioni prefettizie.
6. Ai fini del presente articolo, i ruoli dei soggetti interessati sono così precisati:
 - a) la Prefettura esercita le funzioni di rilascio e gestione della documentazione antimafia, di tenuta e aggiornamento delle white list, di ricezione delle comunicazioni obbligatorie, di eventuale attivazione delle misure di prevenzione collaborativa e di coordinamento istituzionale antimafia;
 - b) la stazione appaltante richiede la documentazione antimafia, verifica la presenza dei presupposti white list nei casi dovuti, inserisce, ove compatibili, negli atti di gara e nei contratti le clausole coerenti con il presente Protocollo e adotta i provvedimenti contrattuali e amministrativi conseguenti agli esiti delle verifiche;
 - c) l'appaltatore e gli operatori economici della filiera sono tenuti a rendere dichiarazioni veritiere, a comunicare tempestivamente le variazioni soggettive, societarie e organizzative rilevanti, a inserire nei subcontratti le clausole di legalità e a cooperare ai controlli;
 - d) i subappaltatori, subcontraenti e fornitori sensibili sono tenuti agli obblighi antimafia e di collaborazione nei limiti previsti dalla legge, dagli atti di gara e dalle clausole contrattuali di filiera.



Art. 7 - Clausola sociale, cambio appalto e continuità occupazionale

1. Nei casi previsti dall'art. 57 del decreto legislativo n. 36/2023, le stazioni appaltanti inseriscono nei documenti di gara clausole sociali coerenti con l'oggetto del contratto, volte a favorire la stabilità occupazionale del personale impiegato, nel rispetto della disciplina di legge e di contratto collettivo nazionale e di quanto previsto in materia dalla relazione di accompagnamento al Bando tipo per gli appalti di servizi e forniture approvato dall'ANAC.
2. In particolare nei servizi e nelle forniture, la stazione appaltante richiede agli operatori economici gli impegni di cui agli artt. 57 e 102 del decreto legislativo n. 36/2023 e verifica, con ogni adeguato mezzo, in sede di gara, l'attendibilità degli impegni assunti, e, in fase esecutiva, delle modalità di adempimento dichiarate in sede di offerta.
3. In caso di cambio appalto, la stazione appaltante applica quanto previsto da articolo 57 e, se del caso, promuove un confronto preventivo tra appaltatore uscente, subentrante e parti sociali comparativamente più rappresentative, al fine di verificare il perimetro del personale interessato e le condizioni di continuità del servizio.
4. Resta ferma, nei casi in cui ne ricorrano i presupposti, l'applicazione dell'art. 2112 c.c. e della normativa speciale sul trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda.
5. Nei documenti di gara la stazione appaltante prevede, nei limiti consentiti dalla legge, che l'operatore economico indichi già in offerta le modalità organizzative con cui intende garantire l'attuazione della clausola sociale, la continuità del servizio e il rispetto del CCNL applicabile.

Art. 8 - Subappalto, subcontratti e tutela della filiera

1. Il ricorso al subappalto avviene nei limiti e secondo le condizioni stabilite dall'art. 119 del decreto legislativo n. 36/2023 e dalla lex specialis.
2. È inoltre condiviso l'intento di escludere il ricorso al c.d. subappalto a cascata, disciplinato dall'art. 119, c.17, per tutte le attività lavorative che rientrano nell'allegato X del d.lgs. n.81/2008 e s.m.i., al fine di contrastare il rischio di infiltrazioni criminali, di incrementare le tutele delle condizioni di lavoro e innalzare gli standard di tutela di salute e di sicurezza in favore del personale impiegato nell'esecuzione delle opere.
3. Prima di autorizzare il subappalto, è compito del RUP (Responsabile Unico del Progetto) o di chi assolve ai compiti in materia di vigilanza, verificare che il subappaltatore garantisca, per le prestazioni affidate, standard qualitativi e prestazionali coerenti con il contratto principale e riconosce ai lavoratori il trattamento economico e normativo dovuto secondo la legge e il contratto collettivo applicabile, come disciplinato dall'art. 119 c.7 e 12 d.lgs. 36/2023
4. Prima dell'autorizzazione al subappalto e durante l'esecuzione, la stazione appaltante verifica, per quanto di competenza, la coerenza tra prestazioni subappaltate, organizzazione del lavoro, CCNL applicato, costi dichiarati, obblighi di sicurezza, regolarità contributiva e requisiti antimafia.
5. Nei documenti di gara possono essere previsti limiti specifici o condizioni rafforzate al subappalto e ai subaffidamenti particolarmente sensibili, purché adeguatamente motivati in relazione alla natura delle prestazioni, alla sicurezza, alla tutela del lavoro e alla prevenzione delle infiltrazioni criminali.



6. In tutti i subcontratti e subaffidamenti sono richiamati gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di rispetto della normativa antimafia, di tutela del lavoro, di sicurezza e di cooperazione ai controlli previsti dal presente Protocollo.

Art. 9 - Salute e sicurezza sul lavoro, DURC e congruità della manodopera

1. Le imprese affidatarie, esecutrici, subappaltatrici e subcontraenti assicurano il pieno rispetto del decreto legislativo n.81/2008, con particolare riguardo alla cooperazione e al coordinamento, alla formazione e informazione dei lavoratori, alla gestione degli accessi e all'adozione delle misure di prevenzione e protezione. Le attività necessarie prevedono primariamente la verifica documentale prima dell'ingresso in cantiere e, in particolare, della documentazione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori impiegati, delle procedure di lavoro e la conformità dei mezzi e delle attrezzature utilizzate. Attività queste che costituiscono presupposto necessario per lo svolgimento dei lavori e per la regolarità delle procedure.
2. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori impiegati negli appalti devono aver assolto, prima dell'inizio dell'attività lavorativa, gli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva applicabile. La stazione appaltante può prevedere clausole che consentano verifiche a campione sulla relativa documentazione.
3. Le stazioni appaltanti verificano la regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC e, nei lavori edili, la congruità dell'incidenza della manodopera ai sensi del decreto ministeriale n. 143/2021. Ove, dal documento di regolarità contributiva, emergano delle inadempienze sarà attivata la procedura di intervento sostitutivo previsto dall'art.11 del d.lgs. n.36/2023.
4. In caso di assenza di congruità del DURC è prevista dapprima la sospensione dei pagamenti da parte delle stazioni appaltanti e, in caso di mancata regolarizzazione, possono avvalersi della risoluzione contrattuale e dell'applicazione di sanzioni da irrogare all'operatore economico.
5. Nei contratti e nei capitolati possono essere inserite clausole che consentano controlli documentali e in cantiere sul personale impiegato, sulla sua identificazione, sull'uso della tessera di riconoscimento, sulla disponibilità della documentazione di accesso, sulla conformità di mezzi, attrezzature e procedure, nonché sull'eventuale utilizzo di strumenti digitali di controllo accessi consentiti dalla normativa vigente.
6. Le Parti favoriscono il confronto con le organizzazioni sindacali e con gli organismi paritetici e bilaterali competenti, ove previsti dalla contrattazione collettiva, al fine di rafforzare le tutele di sicurezza nella filiera degli appalti.
7. In presenza di gravi o reiterate violazioni accertate in materia di salute e sicurezza, la stazione appaltante attiva i rimedi previsti dalla legge e dal contratto, nel rispetto del principio di proporzionalità e fatte salve le competenze delle autorità di vigilanza.

Art. 10 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Le Parti e gli operatori economici interessati assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, utilizzando conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, e strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.
2. Nei contratti stipulati con appaltatori, subappaltatori e subcontraenti è inserita, a pena di nullità nei casi previsti dalla legge, apposita clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità.

3. Le stazioni appaltanti vigilano sulla corretta indicazione del CIG (Codice Identificativo Gara), del CUP (Codice Unico di Progetto) quando dovuto, dei conti dedicati e dei soggetti delegati ad operare, nonché sull'allineamento tra pagamenti, stati di avanzamento e soggetti effettivamente impiegati nella filiera. Gli operatori economici si impegnano a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa ai conti dedicati, ai soggetti delegati ad operare e alle modalità di pagamento, nonché ogni anomalia rilevante nelle movimentazioni finanziarie riferibili all'appalto.
4. La violazione degli obblighi di tracciabilità comporta le conseguenze previste dalla legge, dagli atti di gara e dal contratto.

Art. 11 - Segnalazioni, whistleblowing, collaborazione e prevenzione della corruzione

1. Le Parti promuovono la diffusione dei canali di segnalazione interni ed esterni conformi al decreto legislativo n. 24/2023 e favoriscono la conoscenza delle tutele riconosciute ai segnalanti.
2. Le imprese aderenti si impegnano a segnalare tempestivamente alle autorità competenti, alla stazione appaltante e, ove necessario, alla Prefettura eventuali tentativi di estorsione, intimidazione, condizionamento illecito, richieste corruttive o altre anomalie riferibili all'affidamento o alla sua esecuzione.
3. Le Parti promuovono iniziative informative e formative in materia di legalità, prevenzione del rischio criminale, anticorruzione, corretta applicazione contrattuale, sicurezza e tracciabilità finanziaria.
4. Le stazioni appaltanti e i soggetti aderenti favoriscono la tempestiva circolazione delle informazioni rilevanti, nei limiti consentiti dalla legge, al fine di prevenire fenomeni corruttivi, infiltrazioni criminali e irregolarità nella fase esecutiva.

Art. 12 - Clausole contrattuali, rimedi e conseguenze degli inadempimenti

1. Nei limiti consentiti dalla legge e previa adeguata previsione negli atti di gara e nel contratto, possono essere inserite clausole risolutive espresse, penali o altre misure di tutela rafforzata per violazioni particolarmente gravi degli obblighi di legalità, tracciabilità, sicurezza, cooperazione ai controlli, regolarità contributiva e disciplina antimafia.
2. In caso di gravi o reiterate violazioni accertate, in conformità alle previsioni di legge e di contratto, la stazione appaltante attiva i rimedi da queste previsti, ivi comprese, se ne ricorrono i presupposti, penali, sospensione dei pagamenti, revoca delle autorizzazioni al subappalto, risoluzione del contratto e segnalazioni alle autorità competenti.
3. Le previsioni del presente articolo si applicano nel rispetto del principio di proporzionalità, del contraddittorio procedimentale e fatte salve le competenze delle autorità preposte ai controlli.

Art. 13 - Durata, aggiornamento, pubblicità e adesioni successive

1. Il presente Protocollo, per la sua natura, non ha una durata predefinita, restando salva la facoltà di ciascuna delle parti aderenti di recedere in qualsiasi momento.

2. Le Parti si impegnano a verificarne periodicamente l'attuazione e ad aggiornarne il contenuto in caso di modifiche normative, innovazioni organizzative o esigenze applicative emerse in sede di monitoraggio.
3. Gli aggiornamenti della tabella orientativa di cui all'art. 5, nonché delle eventuali clausole-tipo richiamate dal presente Protocollo, possono essere approvati dal Tavolo permanente con verbale condiviso, salva successiva presa d'atto delle Parti.
4. Il Protocollo è pubblicato sui siti istituzionali dei firmatari ed è richiamato, ove pertinente, negli atti di gara e negli atti di adesione.

Letto, confermato e sottoscritto

Lecce, 30 giugno 2026

Provincia di Lecce

Università del Salento

CGIL Lecce

CNA Lecce

CISL Lecce

Casartigiani Lecce

UIL Lecce

Confapi Lecce

Confcommercio
Lecce

Confcooperative
Lecce

Confesercenti Lecce

Legacoop Puglia

C.L.A.A.I. Lecce

Coldiretti Lecce

Confindustria Lecce

CIA Salento

Confartigianato
Imprese Lecce

Confagricoltura
Lecce

Alla presenza del Prefetto di Lecce

